

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 55/2011  
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo  
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione)		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2011) 566 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2011/0243 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	23/09/2011		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	23/09/2011		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	24/11/2011		
<b>ASSEGNATO IL</b>	04/10/2011		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	8 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	08/11/2011
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	27/10/2011
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta di regolamento costituisce la rifusione del regolamento (CE) n. 417/2002 che raccoglie, coordina ed aggiorna la normativa comunitaria in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente applicabile alle petroliere monoscafo e ne prevede l'introduzione accelerata, vietando il trasporto verso o da porti degli Stati membri di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.		

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo dell'azione proposta non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: le novità introdotte dalla proposta di regolamento appaiono congrue agli obiettivi che si intendono perseguire.

**ANNOTAZIONI:**

L'atto in titolo propone una rifusione del regolamento (CE) n. 417/2002 del 18 febbraio 2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo, tenendo conto delle numerose e sostanziali modifiche successive.

In particolare, esso raccoglie e coordina le modifiche apportate dai regolamenti elencati nell'Allegato I riguardanti la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento nei trasporti marittimi. Tali modifiche sono state predisposte in seguito al naufragio della petroliera *Prestige* (novembre 2002) e ai numerosi episodi di fuoriuscita di petrolio in mare, e riguardano principalmente la progettazione delle nuove petroliere e un programma di eliminazione delle navi cisterna monoscafo prive di tecnologia equivalente al doppio scafo.

L'atto in titolo aggiorna inoltre la normativa comunitaria attribuendo alla Commissione la possibilità di adottare atti delegati allo scopo di modificare le parti del regolamento che rinviano alla convenzione internazionale MARPOL 73/78, nonché a diverse risoluzioni del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO, Organizzazione marittima internazionale (articolo 10). Le questioni relative all'esercizio e alla revoca della delega, nonché alle obiezioni agli atti delegati (articoli 11, 12 e 13), fanno anch'esse parte degli ultimi aggiornamenti.

Con il regolamento di rifusione, il regolamento (CE) n. 417/2002 si intende abrogato.

L'allegato II del presente atto contiene una tavola di concordanza tra la numerazione del vecchio e del nuovo regolamento.